

REGIONE SICILIANA – Comune di RADDUSA (Prov. CT)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 del Reg. Data 29/09/2014	Oggetto: Approvazione del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale – IUC.
--	---

L'anno **duemilaquattordici** giorno **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **18:00** e seguenti, nella solita Sala delle adunanze consiliari di questo Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 25/09/2014 prot. n. 008575 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria urgente.

Presiede la seduta il Presidente Prof. Luigi G. Allegra.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. **12** e assenti, sebbene invitati, n. **03**, come segue:

CONSIGLIERI	Pres	Ass	CONSIGLIERI	Pres	Ass
SBERNA FILIPPO	X		DI PAOLA VITO	X	
MARGHERONE IGNAZIO	X		CIGNA ATTILIO	X	
PAGANA CARMELA	X		CARDACI PROSPERO	X	
LA MASTRA FILIPPO	X		CURRAO SALVATORE		X
PARLACINO GIUSEPPE	X		RAPISARDA MARIO	X	
ALLEGRA LUIGI G.	X		MACALUSO SALVATORE	X	
VIRZI' CONO C.		X	RENDA GIORGIO	X	
MARINO GIUSEPPE		X			

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O. A. EE. LL.) i Signori:

Per l'Amministrazione sono presenti: **Ass. Pgana-Cardaci.**

Con la partecipazione del Segretario Comunale **Dott.^{ssa} Francesca Sinatra.**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Signori: **Rapisarda-Renda-Parlacino.**



Il Presidente, introduce il 2° p. posto all'o.d.g., con oggetto: “ **Approvazione del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale – IUC**” e relaziona in merito.

Il Cons. La Mastra chiede perchè il C.C. è stato convocato in seduta straordinaria.

Il Presidente spiega che ha ritenuto opportuno sentire i Consiglieri quando ha ricevuto le proposte di deliberazione mercoledì scorso, per cui ha convocato il C.C. giovedì 25 c.m.

Il Cons. La Mastra lamenta la straordinarietà della seduta, in quanto non ha avuto il tempo di esaminare i documenti.

Il Presidente accetta la sua rimostranza, ma evidenzia di avere avuto le carte solo il mercoledì e sottolinea che gli atti devono essere approvati entro il termine del 30 c.m.

Il Cons. Sberna è d'accordo con il Cons. La Mastra, evidenzia che la scadenza del termine era il 10 settembre.

Il Cons. Margherone ritiene giusto quanto detto dai Consiglieri La Mastra e Sberna e afferma di essere stanco di approvare le cose all'ultimo minuto, tuttavia la Ragioniera ha dato le motivazioni dell'urgenza.

Fa una breve parentesi per il fatto increscioso successo questa sera (attacco al Presidente da parte di un cittadino). Chiede la convocazione dei carabinieri nella prossima seduta del C.C.

Il Presidente ringrazia il Cons. Margherone per le parole usate.

Entra il vice Sindaco Leonardi.

Il Presidente dà atto che vi era la scadenza del termine 10 settembre per la TASI, ma tiene a precisare che la data del 30 settembre è perentoria.

Il Cons. Sberna precisa che le sue osservazioni sono nei riguardi dell'Amministrazione. Esprime solidarietà per il Presidente.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari, rag. Giangrasso, relaziona ampiamente sull'argomento e non nasconde le difficoltà di districarsi con la realtà normativa odierna. Fornisce chiarimenti sulla scadenza del 30 settembre. Indi, illustra diffusamente i vari capi del Regolamento.

Si allontana il Presidente e presiede il vice Presidente.

La ragioniera continua la sua esposizione.

Rientra in aula il Presidente e assume la Presidenza.

Il Cons. Margherone chiede delucidazioni sull'applicazione dell'I.M.U. rispetto ai terreni agricoli e sull'art. 18 del Regolamento *de quo*.

Il Presidente chiede chiarimenti relativamente all'applicazione dell'imposta sull'abitazione data ai figli in comodato d'uso.

Segue discussione con il Cons. Margherone per un eventuale emendamento.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari chiarisce l'applicazione dell'imposta sui terreni agricoli, specificando che a Raddusa non è dovuta in quanto rientra tra le zone montane.

Si allontanano dall'aula i Consiglieri Cigna e Parlacino – presenti n. 10.

Il Cons. Margherone chiede delucidazioni sull'art. 7 del Regolamento (sanzioni).

Il Responsabile dei Servizi Finanziari risponde.

Il Presidente sostituisce Parlacino come scrutatore col Cons. Sberna.

Non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola, il Presidente mette ai voti la proposta e l'esito della votazione è il seguente:

- Consiglieri presenti ed aventi diritto al voto n. 10;
- voti favorevoli n. 10;

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli intervenuti;

Vista la proposta di deliberazione, a firma della Responsabile dell'Area Finanziaria Rag. Giangrasso G. Sofia;

Visto l'esito della superiore votazione;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Visto l'O.R.E.L. vigente in Sicilia;

D E L I B E R A

- **di approvare**, siccome con la presente approva, la proposta di deliberazione, avente ad oggetto: “ **Approvazione del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale – IUC**”.

Si procede, quindi, alla votazione per l'immediata esecutività della delibera che viene accolta favorevolmente dai 10 consiglieri presenti e votanti.

Pertanto l'atto è immediatamente esecutivo.



COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 Data: 22/09/2014	OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC
---	--

Su proposta dell'ASSESSORE DSSA CARMELO PAGANO

Visto


Pareri

ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L. R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Li 22.09.2014

Il Capo Area


Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Li 22.09.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Grazia Sofia Giangrasso)




IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sotto riportata proposta di deliberazione

Oggetto: Approvazione del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale. - IUC

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge N. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nei tributi per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1977, la disciplina per l'applicazione della IUC, per quanto riguarda la TARI:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
3. la disciplina della riduzione tariffaria;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Per quanto riguarda la TASI:

1. la disciplina delle riduzioni, che ritengano contro altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
2. l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, c. 8 della Legge n. 48/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la durata fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Dal momento che l'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, prevede che a "a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida



qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Preso atto che il termine per l'approvazione dei bilanci degli enti locali per l'anno 2014 è stato differito al 30 settembre 2014, in base al Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014, pubblicato in G.U. N. 169 del 23 luglio 2014.

L'adozione del presente atto compete al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 7 dello Statuto Comunale.

PROPONE

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente trascritte e riportate,

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale unica – IUC", come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3. di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 2014 del 22 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 52, c. 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma ai sensi della nota del 6 aprile n. 5343/2012 sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.
4. di disporre l'immediata pubblicazione del presente atto sul sito web del Comune;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.



Il Presidente



Il Consigliere Anziano

Il Segretario Comunale

Francesco Sestini

RELATA DI PUBBLICAZIONE

(per 15 - 30 - 60 gg.)

Affissa all'Albo Pretorio on line dal 07 OTT. 2014 al _____

Dalla residenza municipale, li _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale,

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 29 SET. 2014

- ✓ essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91);
 - essendo trascorsi _____ gg. dall'inizio di pubblicazione senza opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, li _____



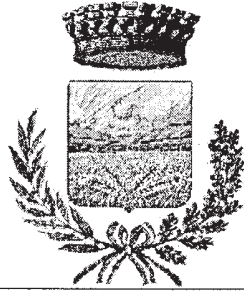
Il Segretario Comunale

Francesco Sestini

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Funzionario del Comune



COMUNE DI RADDUSA

PROVINCIA DI CATANIA

Servizio di Tesoreria c/cp. 15897952
Tel. 095 662323 Fax 095 662982

Codice Fiscale 82001950870
C.A.P. 95040

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

•

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

SOMMARIO

CAPO I – L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

- Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- Articolo 2 - SOGGETTO ATTIVO
- Articolo 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Articolo 4 - DICHIARAZIONI
- Articolo 5 – ACCERTAMENTO
- Articolo 6 - RISCOSSIONE COATTIVA E RATEAZIONE
- Articolo 7 - SANZIONI ED INTERESSI
- Articolo 8 - RIMBORSI
- Articolo 9 – CONTENZIOSO
- Articolo 10 – DECORRENZA ED EFFICACIA

CAPO II – L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

- Articolo 11 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- Articolo 12 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI
- Articolo 13 - SOGGETTI PASSIVI
- Articolo 14 - BASE IMPONIBILE
- Articolo 15 - RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI
- Articolo 16 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA
- Articolo 17 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
- Articolo 18 - ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
- Articolo 19 - ESENZIONI
- Articolo 20 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO
- Articolo 21 - VERSAMENTI
- Articolo 22 - DICHIARAZIONE

CAPO III – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- Articolo 23 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- Articolo 24 - INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI
- Articolo 25 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI
- Articolo 26 - SOGGETTI PASSIVI
- Articolo 27 - BASE IMPONIBILE
- Articolo 28 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA
- Articolo 29 - DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI
- Articolo 30 - VERSAMENTI
- Articolo 31 - DICHIARAZIONE

CAPO IV LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- Articolo 32 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- Articolo 33 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO ED ASSIMILAZIONE
- Articolo 34 - SOGGETTI PASSIVI
- Articolo 35 - BASE IMPONIBILE
- Articolo 36 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
- Articolo 37 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
- Articolo 38 - PIANO FINANZIARIO
- Articolo 39 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- Articolo 40 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Articolo 41 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
- Articolo 42 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- Articolo 43 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- Articolo 44 - TARIFFA GIORNALIERA
- Articolo 45 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

Articolo 46 - ESENZIONI

Articolo 47 - RIDUZIONI

Articolo 48 - AGEVOLAZIONI

Articolo 49 - AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI

Articolo 50 - VERSAMENTI

Articolo 51 - DICHIARAZIONI

ALLEGATO A- CATEGORIE DI UTENZE NON

DOMESTICHE

CAPO I – L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1- Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n°446 disciplina l'applicazione nel Comune di Raddusa dell'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2- Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

3- La IUC si compone dell'Imposta Municipale propria (IMU) , di natura patrimoniale, dovuta dal possessore, escluse le abitazioni principali non in categoria A/1, A/8, A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

4- Nel capo I del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capi II, III e IV del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.

5- Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n°147/2013:

ARTICOLO 2

SOGGETTO ATTIVO

1- Soggetto attivo della IUC è il Comune di Raddusa relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

ARTICOLO 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1- Il comune designa il Funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ARTICOLO 4

DICHIARAZIONI

1- I soggetti passivi presentano la dichiarazione dell'Imposta Comunale Unica entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo all'inizio del possesso e/o della detenzione dei locali e delle aree scoperte assoggettabili all'imposta. Nel caso di occupazione in comune dello stesso immobile la dichiarazione può essere presentata anche da un solo soggetto occupante.

2- La dichiarazione, redatta su modelli appositamente predisposti dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino variazioni che determinano un diverso ammontare dell'imposta, in tal caso la dichiarazione di variazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

3- Per la presentazione della dichiarazione sull'Imposta Municipale Unica – IMU- restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dal presente regolamento.

4- Ai fini della dichiarazione della tassa rifiuti – TARI- restano confermate le superfici dichiarate e/o accertate ai fini dei previgenti tributi, disciplinati dal D. legs n°507/93 - TARSU, secondo quanto

specificato dal presente regolamento.

5- Ai fini della dichiarazione della tassa sui servizi indivisibili – TASI – si applicano le disposizioni concernenti la presentazione delle dichiarazioni ai fini dell' IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell' IMU o della previgente ICI , contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla Tasi che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma.

ARTICOLO 5 ACCERTAMENTO

1- Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente , richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree a assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno cinque giorni.

2- In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3- Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo di posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

4- Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% per conto della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n°138.

5- Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n° 472, e successive modificazioni:

6- Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli avvisi devono contenere , altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, al responsabile del procedimento, al funzionario responsabile presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; alle modalità, al termine e all'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

ARTICOLO 6 RISCOSSIONE COATTIVA E RATEAZIONI

1- Le somme liquidate dal Comune per imposte e tributi, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n° 639, se eseguita direttamente da Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997, ovvero mediante diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2- Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

3- In caso di comprovate difficoltà economiche è possibile presentare istanza di rateazione dei crediti tributari ancora insoluti, secondo le modalità previste e disciplinate dal Regolamento delle Entrate del Comune

ARTICOLO 7

- 1- In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente o concessionario diverso da quello competente.
- 2- In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento per il tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 3- In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 4- In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell'articolo 5 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 5- Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene ecquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 6- La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 7- Sulle somme dovute per l'imposta non versata, alle prescritte scadenze si applicano gli interessi, nella misura pari al tasso interesse legale in vigore per le diverse annualità. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 8- Per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni contenute all'art. 1 commi da 161 a 170 della Legge n° 296/2006.

ARTICOLO 8 RIMBORSI

- 1- Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2- Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura pari al tasso di interesse legale in vigore per le diverse annualità, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
- 3- Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a € 12,00.

ARTICOLO 9 CONTENZIOSO

- 1- In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n° 546, e successive modificazioni.
- 2- Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n° 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previste dalle specifiche norme.

ARTICOLO 10 DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

- 1- Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
- 2- Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

CAPO II – L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ARTICOLO 11 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1- Il presente capo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n°201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n° 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n°102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n°124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n°147.

2- Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione delle abitazioni principali non relative ad immobili classificati nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e delle relative pertinenze delle stesse.

ARTICOLO 12 DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1- Ai fini dell'imposta municipale propria:

a- per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

b- per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2- C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

c- per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza,; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato, o dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

d- per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente della e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n° 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, al funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

e- per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività, coltivazione del fondo, silvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse, indicate nell'art.2135 del codice civile.

ARTICOLO 13 SOGGETTI PASSIVI

1- Soggetti passivi dell'imposta sono:

a- il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;

b- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

- c- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d- il locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo per tutta la durata del contratto, per tale durata si intende il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovato dal verbale di consegna.
- e- l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o concessione degli effetti civili del matrimonio.

ARTICOLO 14 BASE IMPONIBILE

1- La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 comma 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n°504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge 201 del 2011.

2- Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n°662, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie A/10 e D/5;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastali D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

3- Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n°504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4- Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purchè non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n°662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

5- Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoltori professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.

6- Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

7- In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n°380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto legislativo n° 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

8- La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n°42;

- b- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000 n°445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

10- Ai fini dall'applicazione della riduzione di cui al precedente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, pertanto si intendono inagibili/inabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sottodescritte caratteristiche:

a- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

b- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c- edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità.

Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'art.5, comma 6 del Decreto Legislativo 504/92. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

ARTICOLO 15 RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

1- I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n°99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a- del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 6.000 e fino a € 15.000;

b- del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.000 e fino a € 25.500;

c- del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500 e fino a € 32.000.

2- Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore professionale, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'immobile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo.

ARTICOLO 16 DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1- Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n°296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote si riferiscono, con effetto dal 1° gennaio. In mancanza, sono conformate le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.

2- Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n°201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n°360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.

ARTICOLO 17 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1- Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si potrae dare destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

2) Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3) Nel caso di due o più unità immobiliari distintamente accatastate, ma utilizzate quale unico

complesso abitativo dal soggetto passivo e dal suo nucleo familiare, ai fini dell'applicazione della detrazione per abitazione principale, la destinazione deve risultare dagli atti catastali o da apposita attestazione dell'Agenzia del Territorio. In mancanza di queste ultime una sola delle due unità immobiliare può essere considerata abitazione principale, con conseguente applicazione della detrazione.

4- La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominate, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1997 n° 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 06/12/2011 n°201.

ARTICOLO 18

ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1- Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:

a- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e che non siano possessori di altre unità ;

2- L'imposta non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

3- L'imposta non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 146 del 24 giugno 2008.

4- L'imposta non si applica alle case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

5- L'imposta non si applica agli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrिवibili nel catasto urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n° 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

ARTICOLO 19

ESENZIONI

1- sono esenti dall'imposta, secondo quanto disposto dall'articolo 7 comma 1 del Decreto Legislativo 504/92 a) b) c) d) e) f) h) e i):

a- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b- i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n°601 e successive modificazioni;

d- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;

e- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n°810;

f- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi resi esecutivi in Italia;

h- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della

Legge 27 dicembre 1977 n°984, in quanto il Comune di Raddusa è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n°9 del 14 giugno 1993;

i- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n° 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della Legge 20 maggio 1985 n°222, a condizione che gli immobili siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

2- Sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del Decreto Legge n° 201 del 2011;

3- Sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

4- Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano unicamente per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni.

ARTICOLO 20 QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1- Ai sensi dell'articolo 1 comma 380 della Legge 228/2012 è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivanti dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastali D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastali D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.

2- Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali; il relativo gettito è di competenza del Comune.

3- Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

4- Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ARTICOLO 21 VERSAMENTI

1- L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2- Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo n°360/98.

3- Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il versamento.

4- Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n°241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. A decorrere dal 1° dicembre 2012 è possibile versare con apposito bollettino postale. Gli Enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n°241.

5- Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6- Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

7- Non devono essere eseguiti versamenti quanto l'imposta annuale complessivamente dovuta quota

comunale + quota statale risulti pari o inferiore a € 12,00.

ARTICOLO 22 DICHIARAZIONE

1- I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9 comma 6 del Decreto Legislativo n°23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati di cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2- Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

3- Gli enti non commerciali presentano dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

CAPO III – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ARTICOLO 23 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1- Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale unica ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli.

2- Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo del presente regolamento.

ARTICOLO 24 INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1- Ai sensi dell'articolo 682 della legge n° 147 del 27/12/2013 nel presente regolamento comunale sono individuati i servizi indivisibili con indicazione analitica per ciascuno di servizi, dei relativi costi alla cui copertura la tasi è diretta.

INDIVIDUARE I SERVIZI

- Con deliberazione dell'organo competente saranno determinati i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ARTICOLO 25 DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1- Ai fini della Tasi:

a- per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono, anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale **per il nucleo familiare un solo immobile;**

b- per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

c- per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato, o dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

d- per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

ARTICOLO 26 SOGGETTI PASSIVI

- 1- Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 25 del presente regolamento.
- 2- In caso di pluralità di possessore o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 3- Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 20% la restante parte dell'80% e corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- 4 - In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
- 5- In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
- 6- Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ARTICOLO 27 BASE IMPONIBILE

- 1- La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU dall'articolo 14 del presente regolamento

ARTICOLO 28 DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

- 1- L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
- 2- Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n°446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- 3- La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per l'anno 2014 possono essere superati i predetti limiti per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille attestati così all'11,4 per mille per gli altri fabbricati e al 3,3 per mille per le abitazioni principali ad eccezione di classate in A/1, A/8 e A/9. Tale incremento può essere applicato a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle altre unità immobiliari equiparate, delle detrazioni di imposta, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatosi con l'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.
- 4- Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n°201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n°214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
- 5- Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
- 6- Le aliquote della Tasi vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del

comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

7- Ai sensi dell'articolo 1 comma 169 della Legge n°296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote si riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

ARTICOLO 29 DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1- Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, Il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni della TASI a favore:

- a- dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa;
- b- dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- c- dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

2- Le riduzioni di cui al comma precedente possono tenere conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

ARTICOLO 30 VERSAMENTI

1- Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n°241 (modello F24) nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2- Il versamento deve essere effettuato in n°2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre.

3- E' comunque consentito il pagamento in una unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4- Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5- Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto sia pari o inferiore a € 12,00.

6- La TASI viene riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.

7- L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

8- Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

ARTICOLO 31 DICHIARAZIONE

1- I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2- Nel caso di occupazione in comune di una unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

3- La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

4- Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione, per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

CAPO IV – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ARTICOLO 32

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1- Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2- Si intendono per:

a- **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b- **aree scoperte**, sia le superficie prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, campeggi, piscine, dancing e cinema all'aperto;

c- **utenze domestiche**, le superficie adibite a civile abitazione;

d- **utenze non domestiche**, le restanti superficie, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, agricole, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3- Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, ossia quelli dotati di utenze attive ai servizi di rete (energia elettrica, gas, acqua). Sono altresì soggetti al tributo i locali ad uso non domestico forniti di allacciamento alle utenze di rete, di impianti e attrezzature, anche se in essi non sia effettivamente svolta l'attività, a seguito rilascio anche in forma tacita di atti autorizzativi per l'esercizio dell'attività medesima, o da dichiarazione rilasciata dalla pubblica autorità.

4- Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibile alle utenze domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

5- La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, o le interruzioni temporanee dello stesso, non imputabili al Comune, non comportano l'esonero o la riduzione dal tributo stesso.

ARTICOLO 33 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE

1- La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006 n°152 e successive modificazioni ed integrazioni.

2- Le norme disciplinati l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/11/2004 con atto n°28.

• ARTICOLO 34 SOGGETTI PASSIVI

1- Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2- In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3- In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4- Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commercianti integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ARTICOLO 35 BASE IMPONIBILE

1- Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n°147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliare a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano

assoggettabili alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2- La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.

3- Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n°138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000 n°212.

4- Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, e per le aree scoperte operative, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

ARTICOLO 36 DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1- Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con una autonoma obblicazione tributaria.

2- Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n°158.

3- In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003 n°36. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.

4- A partire dal 2016 nella determinazione dei costi di cui al comma 3 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

5- Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto- legge 31 dicembre 2007, n°248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n°31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 36.

6- Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n° 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

7- Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Ai sensi dell'articolo 1 comma 169 della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ARTICOLO 37 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1- La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2- La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3- L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinate anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b Allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n°158.

4- E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della quota variabile della tariffa complessivamente imputata alle utenze domestiche in misura percentuale pari all'incremento percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 1% e un massimo del 2%.

ARTICOLO 38

PIANO FINANZIARIO

- 1- La determinazione della tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art.1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n°147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, entro il termine del 28 febbraio. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio Comunale o dall'Autorità competente in materia. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato, Il Consiglio Comunale dovrà provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare le tariffe TARI.
- 2- Il piano finanziario comprende:
 - a- il programma degli investimenti necessari;
 - b- il piano finanziario degli investimenti;
 - c- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d- le risorse finanziarie necessarie;
- 3- Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a- il modello gestionale ed organizzativo;
 - b- i livelli di qualità del servizio;
 - c- la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d- l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e- ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
- 4- Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ARTICOLO 39 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

- 1- Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato a giorno, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
- 2- L'obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
- 3- Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- 4- Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superficie e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal primo giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 51, altrimenti decorrono alla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a congruaglio.

ARTICOLO 40 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

- 1- La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4,1, Allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n° 158.
- 3- I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ARTICOLO 41 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

- 1- Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza

anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.

2- Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato svolto all'estero, attività lavorativa o di studio prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno e comunque continuativo, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3- Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente, in mancanza, quello di 2 unità.

4- Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

5- Le Cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un solo occupante, se condotte da persona fisica previa nel comune di utenze abitative.

6- Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7- Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazione successivamente intervenute.

ARTICOLO 42

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1- La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4,3 Allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n°158.

2- la quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4 Allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n°158.

3- I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ARTICOLO 43

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1- Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2- L'inserimento di una utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività principali o ad eventuale attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3- Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4- la tariffa applicabile è unica per tutte le superficie facenti parte del medesimo compendio. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente.

5- Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche una attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

ARTICOLO 44

TARIFFA GIORNALIERA

1- La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

- 2- L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 3- La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
- 4- L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
- 5- Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relativi alla tari annuale.

ARTICOLO 45

- 1- Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
- a- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b- le superficie destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superficie destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c- i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d- le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, e che abbiano comportato il non utilizzo e la non occupazione dell'unità immobiliare medesima;
 - e- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f- le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le aree a terra.
- 2- Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abitativi tali da impedire dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
- 3- Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ARTICOLO 46 ESENZIONI

- 1- Sono esenti dell'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- 2- Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

ARTICOLO 47 RIDUZIONI

- 1- La tassa dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
- 2- Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura non superiore al 40% della

tariffa;

3- Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie, con riduzione del 30% della tassa:

a- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che non siano locate;

b- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;

c- fabbricati rurali ad uso abitativo;

d- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, a condizione che ciò risulti da licenza o da atto rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4- Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare tempestivamente il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione, in tal caso la riduzione verrà tolta dall'anno successivo.

5- Per le utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani è prevista una riduzione della tassa a consuntivo. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione (previsti per legge e dal regolamento di assimilazione rifiuti) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero. La riduzione applicabile viene calcolata sulla base del quantitativo effettivo di scarti di lavorazione avviati ad attività di recupero, per ciascuna categoria di utenza. Tale riduzione in ogni caso non può essere superare il 40% della quota variabile. La riduzione è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno solare. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/ altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

8- Le riduzioni indicate nel comma 5, verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o con rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

ARTICOLO 48 AGEVOLAZIONI

1- Sono altresì previste le seguenti agevolazioni, anche sotto forma di esenzione, la cui copertura avviene, a differenza delle precedenti, attraverso appositi autorizzazioni di spesa, attraverso apposite autorizzazioni di spesa, assicurando la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

2- Per i nuclei familiari residenti che dichiarano un i.s.e.e. (indicatore della situazione economica equivalente), è prevista una riduzione della tassa complessivamente dovuta, sia nella parte fissa che variabile:

a- uguale o inferiore a € 5.000,00; riduzione pari al 70%;

Tale agevolazione verrà concessa solamente dietro presentazione della copia dell'attestazione i.s.e.e. presso gli sportelli dell'Ufficio Tributi, a condizione che l'immobile, per il quale si richiede l'agevolazione sia adibito ad abitazione principale. L'agevolazione è concessa sia sull'immobile adibito ad abitazione principale che alle relative pertinenze. Tale documentazione dovrà essere presentata ogni anno e dovrà contenere i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dell'anno precedente, salvo casi eccezionali per i quali il contribuente non è in possesso del Cud aggiornato o di eventuali altre documentazioni ai fini della determinazione dei redditi.

3- Per i nuclei familiari con portatori di handicap grave, ai sensi della legge n°104/1992 e che dichiarino un i.s.e.e. (indicatore della situazione economica equivalente) uguale o inferiore a € 10.000,00, ed a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale spetta una riduzione del

30% della tassa complessivamente dovuta. Tale riduzione verrà concessa dietro presentazione, presso gli sportelli dell'Ufficio Tributi, di copia del certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie locali, preposte all'accertamento dell'handicap (legge 104/1992) e di copia dell'attestazione i.s.e.e.

4- Le agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 devono essere richieste dal contribuente entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno e decorrono dall'anno medesimo a quello della richiesta, altrimenti decorrono dall'anno successivo.

5- Per gli asili nidi e le scuole di ogni ordine e grado pubblici e privati, è prevista la riduzione della tariffa, sia fissa che variabile, nella misura del 50%, ed eventualmente l'esenzione totale nel caso in cui attivino progetti mirati alla tutela ambientale e del territorio, anche su proposta dell'Amministrazione Comunale. Quest'ultima esenzione verrà accordata per l'anno successivo a quello in cui vengono realizzati i progetti, preventivamente valutati da parte dei Servizi Istruzione ed Ecologia, che provvederanno a dare comunicazione dell'esito positivo al Servizio Tributi entro l'anno solare di realizzazione del progetto.

6- Per le opere pie, le chiese e gli istituti religiosi di ogni culto, associazioni sportive, culturali, politiche religiose, sindacali, circoli aziendali e ricreativi e simili, sia alla cosa principale sia alle relative pertinenze e accessori, viene applicata una riduzione della tassa, sia nella quota fissa che variabile, in misura del 50%.

7- Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte nell'anagrafe tributaria delle ONLUS istituite presso il Ministero delle Finanze, è prevista un'esenzione totale della tassa, sia nella quota fissa che variabile. Tale esenzione è riconosciuta a condizione che le ONLUS non stipolano accordi con terzi (es. erogazione prestazioni) a fronte dei quali venga riconosciuto un corrispettivo economico. In caso contrario si applicherà unicamente la riduzione del 50% di cui al comma 5.

8- Per le nuove iniziative imprenditoriali, nel caso specifico micro-imprese (ditte individuali, società di persone, società di capitali nelle quali almeno la metà dei componenti abbia i requisiti di cui sotto) operanti nei settori dell'agricoltura, artigianato, commercio, industria, turismo e servizi e con meno di 10 dipendenti, posti in essere da:

- giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni;
- lavoratori posti in mobilità secondo le norme vigenti;
- lavoratori provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o d'instaurazione dismesse;
- persone iscritte nelle liste di collocamento da almeno 24 mesi;
- donne, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui sopra;

la tassa, nella quota fissa e variabile, con riferimento alle specifiche categorie relative alle diverse tipologie di attività, è ridotta del 50% dalla data di presentazione della denuncia di occupazione o detenzione dei locali in cui si svolge l'attività e per i due anni solari successivi. Alla denuncia iniziale dovranno essere allegati tutti i documenti comprovanti i requisiti richiesti per aver diritto alla presente riduzione. In alternativa i soggetti sopra elencati possono produrre una autocertificazione che attesti la loro nuova iniziativa imprenditoriale, ai sensi del D.P.R. N°403 del 20/10/98. In questo caso l'ufficio ha la facoltà di effettuare controlli ai sensi del D.P.R. 403/98.

9- Per le attività commerciali che hanno come oggetto la compravendita di beni usati (quali vestiti, mobili, oggettistica....), visti i benefici ambientali connessi al riutilizzo di tali beni che altrimenti verrebbero smaltiti in discarica, è prevista una riduzione della tassa complessivamente dovuta del 30%.

10- Sono altresì esenti dal tributo gli immobili adibiti ad uffici e servizi comunali.

11- Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni di cui agli articoli 47 e 48 non sono cumulabili, pertanto verrà applicata unicamente quella più favorevole al contribuente.

ARTICOLO 49 AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI

1- Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, a titolo di esempio mediante presentazione dei contratti di smaltimento, copie formate di trasporto del rifiuto regolarmente firmate a destinazione, ecc.

2- Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare, in sede di dichiarazione di inizio occupazione o di variazione, un'apposita attestazione utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali.

3- Non sono soggette a tariffa:

- a- le superficie adibite ad allevamento di animali;

b- le superficie agricole, produttive di paglia, di sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo utilizzato in agricoltura (es. legnaie, fienili);

c- le superficie relative alle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia e simili;

d- le superficie occupate da macchinari di produzione, relative alle attività industriali e artigianali, dalle quali scaturiscono rifiuti speciali non assimilati.

4- Relativamente alle seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali, in considerazione dell'obiettivo difficoltà di delimitare le super ove tali rifiuti si formano, e stente la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, anziché utilizzare il criterio di cui al comma 1 si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

- Attività macellerie e pescherie: Riduzione 10%

- Attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e di servizio, ed esclusivamente per le superfici strettamente connesse ai locali ove viene svolta l'attività di lavorazione (ad eccezione degli uffici, locali ad uso aziendale, magazzini): Riduzione : 50%.

ARTICOLO 50 VERSAMENTI

1- Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n°241 (modello F24) nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2- Il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate;

3- E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione.

4- Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5- Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.

6- La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.

7- Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo Provinciale di cui all'art.19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n°504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la trasmissione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato articolo 19.

8- In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, In Mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 695 della Legge 27/12/2013 e l'applicazione degli interessi.

9- Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.

ARTICOLO 51 DICHIARAZIONE

1- Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU ed alla TARES.

2- I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

3- Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

4- La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

5- La dichiarazione sia originaria che di variazione deve obbligatoriamente contenere i seguenti elementi:

UTENZE DOMESTICHE

- a- generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza; nel caso di soggetti residenti questi dati coincidono con l'intestatario della scheda di famiglia;
- b- generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con l'indicazione della qualifica;
- c- estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile o superficie catastale qualora presente sulla visura catastale e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d- numero degli occupanti i locali, qualora trattasi di soggetti non residenti;
- e- data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali in cui è intervenuta la variazione.

UTENZE NON DOMESTICHE

- a- denominazione della ditta o ragione sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b- generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c- dati identificativi del legale rappresentante o del responsabile della società;
- d- estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e- data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguente categorie:

Cat.	Attività	Quota fissa	Quota variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		
2	Cinematografi e teatri		
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta		
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi		
5	Stabilimenti balneari		
6	Esposizioni, autosaloni		
7	Alberghi con ristorante		
8	Alberghi senza ristorante		
9	Case di cura e riposo		
10	Ospedale		
11	Uffici, agenzie, studi professionali		
12	Banche ed istituti di credito		
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, ferramenta e altri beni durevoli		
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato		
16	Banchi di mercato beni durevoli		
17	Attività artigiani tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista		
18	Attività artigiani tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista		
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto		
20	Attività industriali con capannoni di produzione		
21	Attività artigianali di produzione beni specifici		
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie		
23	Mense, birrerie, amburgherie		
24	Bar, caffè, pasticcerie		
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari		

26	Plurilicenze alimentari e/o miste		
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio		
28	Ipermercati di generi misti		
29	Banchi di mercato genere alimentari		
30	Discoteche, night-club		

•